

Regolamento delle canalizzazioni

(del 04.10.93)

CAPITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella Legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi d'interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico (quali pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.).
2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a Registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, il Municipio si adopera affinché tutti gli interessati procedano alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione d'allacciamento alla canalizzazione pubblica, resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
 - acque chiare: sono acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla Legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
3. L'obbligo d'allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo d'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine d'allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGC è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGC decide il Dipartimento.

Art. 9 Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'Autorità cantonale.

È vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:

- gas e vapori
- materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- sostanze nauseabonde
- scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili
- materiale la cui qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come per esempio sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione
- depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori olii e grassi, ecc.
- materie viscoso e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietra naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti
- olii, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione, la manutenzione e le spese d'allacciamento sono a carico del proprietario.
Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.
Le relative spese sono a carico del proprietario.
3. Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica.
4. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte d'allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempreché le stesse siano in buono stato e conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPITOLO II PROCEDURA

Art. 11 Domanda per fabbricati esistenti

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 RLE.

2. Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema d'evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta d'allacciamento, l'eventuale ricettore naturale
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).
Sul piano devono pure figurare le canalizzazioni nuove e quelle esistenti, nonché le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico.
A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.)
 - c) In casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:2000 (eventualmente 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lett. b) delle canalizzazioni e manufatti
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).
3. L'allacciamento ad un collettore consortile dev'essere approvato dal Municipio previo preavviso del Consorzio secondo la procedura sopracitata.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

Domanda per nuovi fabbricati

5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione (art. 35 RLE).

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita Ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1. L'immissione provvisoria di acque di scarico proveniente da cantieri soggiace a permesso.
2. La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento.
4. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.
Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo.
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti dev'essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo.
5. Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 (DE 03.02.77).

CAPITOLO III PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 15 Smaltimento delle acque di scarico

1. Acque luride o di rifiuto
Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGC.
2. Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

2.1 Acque meteoriche

Nelle zone che secondo il PGC sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione (se del caso) di misure di ritenzione.

È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

2.2 Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.

Le stesse non devono defluire sull'area pubblica e possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentono.

3. Nelle zone che secondo il PGC sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione (se del caso) di misure di ritenzione.

È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

4. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGC, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche o chiare, con l'adozione (se del caso) di misure di ritenzione.

5. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

5.1 Acque chiare

Nelle zone che secondo il PGC sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.

5.2 È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

6. Nelle zone che secondo il PGC sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente.

È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

7. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGC, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

8. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

Art. 19 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.
2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo.
Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm, e staticamente devono essere conformi alla norma SIA 190.
3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta d'acqua potabile dev'essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.
4. Deroche al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene.
5. Il riempimento dei fossi deve avvenire con materiale idoneo.
In particolare lo strato a diretto contatto con le condutture dev'essere in materiale privo di sassi.
6. Lungo la strada e le piazze pubbliche, il fosso dev'essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo e costipato, con mezzo meccanico adeguato, a strati di 30/50 cm.
Il ripristino della pavimentazione dovrà pure avvenire a perfetta regola d'arte.

Art. 20 Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono, come minimo, da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda delle profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m DN 600 mm
 - fino a 1.5 m DN 800 mm
 - sopra 1.5 m DN 1000 mm
3. Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1.2 m gli stessi dovranno essere muniti di scalini d'accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodore.

Art. 21 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti a evitare un allagamento dei locali.

Art. 22 Rigurgito

Il Municipio declina ogni responsabilità nel caso di rigurgiti e dove ne avrà la possibilità comunicherà al proprietario la relativa quota.

È compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare le relative conseguenze di possibili rigurgiti.

Art. 23 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione di captazione d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nella norma SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad esempio cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

CAPITOLO IV MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 24 Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
4. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere sostituiti.

Art. 25 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 26 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno.
Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.
2. I relativi bollettini di vuotatura devono essere conservati annualmente dal proprietario dell'impianto.

Art. 27 Impianti di depurazione meccanico-biologico

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dalla SPA.

L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 28 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annessi installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento del territorio.

Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 29 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 30 Pozzi perdenti

I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbo a terzi.

CAPITOLO V CONTRIBUTI E TASSE

Art. 31 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione conformemente agli artt. 96 e segg. LALIA e del DE 03.02.77 concernente il Reg. delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 32 Tassa di allacciamento

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari all'1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 1'000.--.
2. La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 33 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per Ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.
- 3.¹ La tassa verrà prelevata in funzione del consumo effettivo d'acqua potabile (80 %) e del valore di stima dell'elemento allacciato (20 %) nelle misure seguenti:
 - da fr. 0.10 a fr. 0.90 per m³ d'acqua potabile o industriale consumata
 - dallo 0.15 ‰ allo 0.90 ‰ del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione.
- 4.¹ Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima ufficiale variabile tra lo 0.30 ‰ e l'1.5 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 40.--.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
Essa è esigibile dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità o di agibilità dell'edificio, rispettivamente del fondo.
8. In caso d'allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta pro rata temporis.

¹ Modifica adottata dal Consiglio comunale in data 15.12.08 e ratificata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione dell'11.08.09 (incarto N° 157-RE-10418)

9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

10. L'Ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 34 Tassa d'allacciamento provvisorio / Immissione di acque provenienti da cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 2'000.--.

Art. 35 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LFEF.

Art. 36 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora annuo del 5 %.

CAPITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento del territorio.

2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 5'000.--.

3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 38 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligo la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 39 Eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le Leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni e a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 40 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della Legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 41 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, riservate le norme speciali.

Art. 42 Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita Ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo.
Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 43 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASPEE-ASTEA, le norme SN 592'000 della SSIV-APSLI, le direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione emanate dal Dipartimento del territorio in data 11.90 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 44 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del CdS.

Art. 45 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento precedente, approvato dal CdS in data 07.08.85, e ogni altra disposizione comunale in materia di canalizzazione in contrasto con esso.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 04.10.93 e ratificato dal Dipartimento delle istituzioni con ris. N° 159-RE-2808 del 02.02.94